

Insegnamento di Diritto Agroalimentare

Corso di studi in Scienze e Culture Gastronomiche per la Sostenibilità

A.A. 2022-2023

L'art. 2135

C.C.

a cura del dott. Fabrizio Cesareo





▼ LE ATTIVITA'
AGRICOLE
PRINCIPALI

Art. 32 TUIR (Reddito agrario)

1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24.

Segue. Giurisprudenza sul punto

Cass. civ. n. 18071/2017

In tema di reddito agrario, l'applicabilità dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, che definisce quali attività agricole quelle dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, è condizionata dalla ricorrenza di due requisiti, ovvero che detti prodotti abbiano avuto origine dal terreno, rispetto al quale viene determinato il reddito (presupposto qualitativo), e che costituiscano almeno la metà di quelli lavorati (presupposto quantitativo); pertanto, il valore economico dei prodotti non rileva sotto il profilo qualitativo, definito con esclusivo riguardo alla provenienza e non anche alla qualità, né sotto il profilo quantitativo, atteso che il riferimento alla "metà" non consente un'interpretazione diversa da quella riferibile al calcolo quantitativo, in assenza di criteri normativi ulteriori e differenti come il valore. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha riformato la pronuncia impugnata che aveva annullato l'accertamento ritenendo che il riferimento alla metà delle uve acquistate andasse inteso in senso economico e non quantitativo).

Art. 33 TUIR (Imputazione del reddito agrario)

1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.

2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b.

L'art. 2135, comma 1, c.c.

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo,
- selvicoltura,
- allevamento di animali
- e attività connesse.

La silvicoltura

Non sembrano sussistere in dottrina, grandi divergenze in ordine alla silvicoltura, che viene unanimemente riconosciuta come una attività di coltivazione del fondo caratterizzata dallo specifico prodotto ottenuto (il legno, principalmente) e da ritmi produttivi più lenti di quelli che caratterizzano la produzione di altri vegetali; si ricordi, al proposito, che le durate massime degli affitti di terreni destinati al rimboscamento sono stabilite, con regola eccezionale, in 99 anni dall'art. 1629 c.c. Date le possibili funzioni stabilizzatrici del territorio che i boschi possono avere, essi possono essere soggetti a vincoli idrogeologici di conservazione o di ricostruzione (artt. 866, comma 3 e 867 c.c.). In ogni caso l'attività silvicola è caratterizzata da fine produttivo, anche se la legge 8 agosto 1985, n. 431, ha considerato i boschi e le foreste beni assoggettati al vincolo paesaggistico (si v. art. 142 Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Segue. D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34: Testo unico in materia di foreste e filiere forestali Art. 2 (Finalita') [si v. altresì l'art. 3 (Definizioni)]

Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a: a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale; b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali; c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private; d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile; e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali; f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune; g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate; h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale; i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese; l) promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale; m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e assicura il coordinamento delle attività necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità di cui al comma 1.

3. Per l'ordinato perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lo Stato e le regioni promuovono accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale. 4. All'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segue. Art. 10 (Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione)

6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le condizioni di equiparazione di cui al presente comma.

Segue. Art. 11 (Prodotti forestali spontanei non legnosi)

Le regioni promuovono la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare, definiscono adeguate modalita' di gestione, garantiscono la tutela della capacita' produttiva del bosco e ne regolamentano la raccolta nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti titolari di uso civico, differenziando tra raccoglitore per auto-consumo e raccoglitore commerciale, in coerenza con la normativa specifica di settore.

2. I diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico.

Segue. Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3: Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo

Nello specifico, si v.:

- Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1-5);
- Titolo VII ATTIVITA' SELVICOLTURALI E TUTELA DEI BOSCHI E DEI PASCOLI (artt. 30-83).

► Segue. Risoluzione del 27/01/2006 n. 20
dell'Agenzia delle Entrate

Oggetto:

Art. 32, comma 2 del D.P.R. 22 Dicembre 1986,
n.917. Associazione XX. Natura
agricola dell'attivita' di produzione del micelio
di fungo

La coltivazione del fondo

- Per quanto riguarda invece la coltivazione del fondo, non manca qualche incertezza in ordine alla stessa nozione, che avrebbe compreso, secondo i più, anche le serre, i terreni protetti dai rischi di gravi eventi atmosferici quali i frutteti coperti da reti antigraffine, le superfici allagate, ecc.
- Non si può non rammentare che autorevole dottrina ha sostenuto che l'attività agricola sarebbe contraddistinta dal cd. doppio rischio, mancano il quale non ci sarebbe impresa agricola ma commerciale.

► L'allevamento di bestiame. La nozione di allevamento

- Notevoli erano le discussioni e le divergenze quanto alla nozione di allevamento di bestiame, sia per il significato della parola **allevamento** sia per quello della parola **bestiame**.
- Relativamente all'allevamento, nella sua nozione non rientra necessariamente il compimento dell'intero ciclo produttivo, dalla nascita dell'animale alla conclusione del suo sfruttamento, essendo invece da accogliere il discrimine dato dallo scopo della detenzione del bestiame: se esso viene accudito in vista della sua produzione di carne o di altre utilità (latte, lana) si ha allevamento; se invece viene custodito per la vendita, anche se tale custodia si protrae anche a lungo, ma sempre con il solo scopo di attendere per qualsivoglia ragione una favorevole condizione del mercato, si ha attività imprenditoriale non agricola ma di commercio di bestiame.

Segue. La nozione di bestiame

Relativamente alla nozione di bestiame, era opinione sostanzialmente accolta da quasi tutta la dottrina che essa non avrebbe dovuto essere limitata a quella affermata in giurisprudenza da tempo (grossi quadrupedi da latte, carne e lana) ma dovesse estendersi a ulteriori animali. Il fatto che la Cassazione fosse stabilmente orientata ad una sua lettura restrittiva e tradizionale deve essere compreso tenendo conto del collegamento che essa faceva al legame tra l'imprenditore agricolo e il suo statuto; in questo caso essa interpretava l'art. 2135 c.c., **vecchia versione**, tendendo ad impedire l'estensione del suo campo di applicazione per fare corrispondere il regime particolare previsto per l'imprenditore agricolo a soggetti fortemente legati alla terra. Infatti il Supremo collegio ha mantenuto una posizione assai restrittiva quanto agli allevamenti senza terra: essa riteneva che l'allevamento di bestiame dovesse essere collegato necessariamente al fondo, escludendo pertanto la sussistenza di un'impresa agricola in tutte quelle fattispecie in cui il bestiame veniva allevato in batteria, quasi a voler evidenziare l'opportunità di valutare come eccezionale lo statuto dell'imprenditore agricolo e meritevole d'essere applicato solo a chi fosse strettamente legato al terreno.

Segue. La nuova formulazione dettata dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 228/2001

La nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. supera i problemi ora evidenziati, sostituendo la parola bestiame con quella più generica di animali, proprio con l'intento di eliminare dubbi sul fatto che l'imprenditore agricolo è tale anche se alleva in via principale non solo bovini o ovini, ma anche polli, suini, ecc.; inoltre esso elimina il legame che la Cassazione richiedeva, in via interpretativa, fra fondo ed allevamento.

D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4: Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura Art. 4 (Imprenditore ittico)

1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attivita' connesse. 2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attivita' di cui all'articolo 3. 4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. 5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu' rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.

L'apicoltura

Il legislatore italiano sembra essersi dimenticato della novella che ha interessato l'art. 2135 c.c., dal momento che, con **l. 24 dicembre 2004, n. 313 Disciplina dell'apicoltura**, ha disciplinato l'attività dell'apicoltore, statuendo che la conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno (art. 2): è agevole rilevare che la conduzione zootecnica delle api poteva già considerarsi rientrante nell'ambito dell'allevamento di animali così che la legge in esame sembra rappresentare più un provvedimento confermativo che realmente innovativo. A ciò si aggiunge che l'art. 3 contiene una serie di definizioni concernenti la figura dell'**apicoltore**, definito come colui che detiene e conduce alveari; dell'**imprenditore apistico**, definito come colui che detiene conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 c.c. e dell'**apicoltore professionista**, individuato in chiunque esercita l'attività di detenzione e conduzione di alveari a titolo principale.

Si v. altresì l'[ordinanza n. 91 del 29 settembre 2009 del Comune di Massa](#).

Segue. Art. 8 Distanze minime per gli apiari

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, e' inserito il seguente: "ART. 896-bis. - (Distanze minime per gli apiari). - Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprieta' pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non e' obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuita', muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione".

Art. 4 (Esercizio dell'attività di vendita) d.lgs. 228/2001

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità'.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità', i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto **((o destinate alla produzione primaria))** nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività'.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

Segue

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Art. 7 (Conservazione dell'integrita' fondiaria)
d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
[Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita' aziendale)
d.lgs. 228/2001)]

Si v. altresì [Cass., Sez. Trib., 1° luglio 2022, n. 20961](#)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita' aziendale). 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditivita' determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni. 2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto. 3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni. 4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita' deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico. 5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

Segue

6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale. 7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743. 8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote. 9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunita' montane. 10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati. 11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2. ***((11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione. 11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprieta', possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditivita' di cui al comma 1. 11-quater. La costituzione di compendio unico puo' avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze gia' di proprieta' della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001))***.

L'art. 2135, comma 2, c.c.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un **ciclo biologico** o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si può notare che il comma 2 dell'art. 2135 c.c. serve a completare il primo, anche al fine di eliminare le incertezze interpretative; esso:

- utilizza il criterio agrobiologico, la formulazione «cura e sviluppo di un ciclo biologico» sta ad indicare che si ha attività imprenditoriale agricola solo quando si opera intervenendo nel ciclo biologico di piante ed animali al fine di favorire lo sviluppo di tali esseri, ovvero di stimolare la produzione da parte di essi di certi prodotti. Ovviamente in certi casi si opera solo in una direzione, in altri in entrambe, ma occorre sempre che l'intervento dell'imprenditore sia necessario al raggiungimento di detti risultati, anche se svolto in modo non particolarmente intenso.

Segue. La nuova formulazione

- Non richiede che il ciclo biologico si svolga integralmente, essendo sufficiente lo svolgimento di «una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale».
- Fa riferimento ai beni grazie ai quali si producono piante e animali affermando che queste attività «utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque» d'ogni tipo.

La nozione di imprenditore agricolo che si ricava dai primi due commi dell'art. 2135 c.c. è assai più ampia di quella che si poteva ottenere o che si è ottenuta sul piano giurisprudenziale attraverso l'interpretazione della vecchia versione della norma; è compreso ogni allevamento di piante e di animali che potrebbero essere allevati sul fondo rustico o in acqua, la condizione è che esista l'intervento dell'imprenditore per curare l'esito di quanto la forza del ciclo biologico consente di ottenere.

Imprenditori agricoli riconosciuti

Sono riconosciuti come imprenditori agricoli:

- gli allevatori avicoli (art. 2, comma 2, l. 419/1971);
- i coltivatori di funghi (art. 1 l. 126/1985);
- gli acquicoltori (art. 2 l. 102/1992 e art. 3 d.lgs. 4/2012);
- gli allevatori di cani (art. 2 l. 349/1993);
- gli allevatori di cavalli (art. 9 d.lgs. 173/1998).

► L'imprenditore agricolo polifunzionale

Il diritto dell'UE prende sempre più coscienza della necessità di utilizzare l'agricoltore sia per la conservazione del territorio che per mantenere una ragionevole presenza umana in zone marginali e a rischio di abbandono; in questi casi gli incentivi sono collegati alla presenza e, anche, alla coltivazione e all'allevamento, visti questi ultimi, però, quasi come strumenti per raggiungere la prima finalità. Per questo scopo stanno prendendo piede contratti di diritto privato fra p.a. e imprenditori agricoli al fine di affidare a questi ultimi funzioni anche extra agricole, comunque svolte in modo imprenditoriale, di custodia, di conservazione e di ricostruzione del territorio.

Segue. Esempi

Si v.:

- l'art. 9 l. 97/1995, modificato dall'art. 15 l. 338/2000, relativo alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane;
- gli artt. 14 e 15 d.lgs. 228/2001, in merito alla possibilità per la p.a. di stipulare contratti di collaborazione con imprenditori agricoli per le finalità precisate negli articoli in questione;
- l'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 4/2012, in materia di attività connesse all'attività di pesca professionale;
- l'art. 8 d.lgs. 227/2001, in ambito forestale.



▼ LE ATTIVITA'
AGRICOLE
CONNESSE

Decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle Finanze

Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi.

Il collegamento

- Il 2135 c.c. elenca accanto alle tre suindicate attività di coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento degli animali, altre attività denominate «connesse» e l'interprete chiama le prime tre con il termine di **attività essenzialmente agricole**, e individua le altre assoggettate alla stessa disciplina giuridica dell'impresa agricola a causa della connessione, con il termine «**attività agricole per connessione**».
- Per connessione si intende un legame di relazione e interdipendenza, e che connesso significa strettamente congiunto o collegato sul piano ideale; intimamente unito, interdipendente, interdipendente.
- Poiché la formula dell'art. 2135 c.c. indica che lo stretto collegamento non è fra due attività poste sullo stesso piano, ma fra attività che si distinguono per essere, una, la principale e, l'altra, la secondaria, oltretutto accessoria e collaterale, occorre concludere che nel caso che ci interessa il legame fra le attività avviene perché l'attività collaterale interferisce nel processo tecnico-economico dell'attività principale con la quale in certo qual modo si salda.
- L'attività connessa deve servire allo sviluppo dell'attività agricola principale, consentendo il raggiungimento del profitto cui tende l'agricoltore con l'esercizio della coltivazione del fondo, della silvicoltura, dell'allevamento.

L'art. 2135, comma 3, c.c.

Connesse si intendono **comunque** le attività, esercitate dal **medesimo imprenditore**, dirette a determinati e specifici fini; le attività devono essere dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti; quindi che i relativi prodotti devono essere ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco dall'allevamento di animali; ancora, connesse sono anche le attività dirette alla **fornitura di beni o di servizi** mediante l'**utilizzo prevalente** di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata; infine, fra tali attività di fornitura sono comprese le attività di **valorizzazione del territorio e del patrimonio** rurale e forestale, ovvero di **ricezione ed ospitalità** come definite dalla legge.

Il criterio della unisoggettività e della uniaziendalità

- E' lo stesso soggetto che deve svolgere l'attività principale e l'attività connessa, per potersi parlare, giuridicamente, di connessione.
- L'attività principale e l'attività connessa devono essere inserite all'interno della medesima organizzazione aziendale di beni.

L'avverbio «comunque»

- L'avverbio comunque segnala innanzitutto che l'elenco che segue è solo semplificativo, sicché altre specie di attività, diverse da quelle elencate, potrebbero venire collegate alle attività essenzialmente agricole in un rapporto, giuridicamente rilevante, di connessione: con l'ulteriore conseguenza di poter immaginare e costruire una categoria di attività connesse **atipiche** dove il termine indica che esse non fanno parte dell'elenco delle attività connesse nominate.
- Le attività di cui all'elenco si intendono comunque connesse e quindi si ritengono accessorie, collaterali, dipendenti, serventi delle attività principali di coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento di animali.

Manipolazione, conservazione e trasformazione

- Le formule di manipolazione e conservazione avranno un senso se e nella misura la manipolazione abbia come risultato l'offerta di un prodotto più gustoso e quindi oggetto di valorizzazione (come ad esempio i prodotti conservati sott'olio, sotto aceto o sotto spirito, o i prodotti congelati, refrigerati, essiccati, saccati, affumicati, poi destinati al mercato).
- Per quanto concerne la trasformazione, si tenga conto che si ha trasformazione quando, a seguito della modifica della forma o della consistenza del frutto naturale, si ottiene un altro bene che assume la qualifica di bene finale, rispetto al quale il frutto allo stato naturale può essere ben definito bene strumentale (come ad esempio l'olio rispetto alle olive, o il formaggio o il burro rispetto al latte, in cui si ha un'attività intrinsecamente industriale).

Valorizzazione e commercializzazione

- Il termine valorizzazione non può riferirsi che all'attività con cui si è provveduto a dare al prodotto, destinato al mercato, un valore in più, a causa, non solo delle speciali offerte di marketing dei prodotti, ma anche dell'inserimento, ad esempio, di vitamine o di altre specifiche sostanze nutritive nel corso delle operazioni trasformatrici del prodotto di base.
- La commercializzazione deve essere riferita all'acquisto e rivendita di qualcosa che serve all'agricoltore per valorizzare meglio i propri prodotti, ma soprattutto all'acquisto dei prodotti agricoli altrui che l'imprenditore può fare assieme ai propri senza perdere la propria qualificazione agricola allorché i propri prodotti siano prevalenti sugli altri.
- L'acquisto dei prodotti agricoli e la loro successiva vendita sono atti commerciali, dato che chiaramente l'imprenditore agricolo qui svolge una vera e propria attività di intermediazione nella circolazione dei beni.

La prevalenza

Il comma 3 dell'art. 2135 c.c., nell'elencare le attività connesse, si serve per ben due volte di un termine che ha come timo quello di prevalenza:

- una prima volta, là dove utilizza l'avverbio prevalentemente quando stabilisce che le attività connesse della manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione esercitate dall'imprenditore agricolo devono avere per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla sua coltivazione del fondo o del bosco o dal suo allevamento di animali;
- una seconda volta, là dove utilizza l'aggettivo prevalente quando stabilisce, con riferimento alle attività connesse di fornitura di beni o di servizi, che queste devono svolgersi mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature o delle risorse dell'azienda.

La Prof.ssa Ambrosini sostiene che la prevalenza implica il portare alla massima espressione l'attività produttiva.

Risoluzione del 05/07/2007 n. 158 dell' Agenzia delle Entrate

Oggetto:

Istanza di interpello - Qualificazione come reddito agrario del reddito derivante dalla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo - Art. 32 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Legge Regionale 31 Luglio 2012, n. 38: Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo
Art. 4 (Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici)

E' istituito presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione della Giunta regionale, (di seguito Direzione agricoltura) l'elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica di seguito definiti «Imprenditori agriturbistici».

2. E' istituito presso la Direzione agricoltura l'elenco regionale degli imprenditori agriturbistici che hanno presentato segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di seguito definiti «Operatori agriturbistici».

3. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agriturbistici ha come finalità il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'articolo 13 della legge n. 96/2006.

4. Coloro che sono già iscritti nell'albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo vengono iscritti nell'elenco regionale degli «Imprenditori agriturbistici» se non provvisti del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività agriturbistica. Se provvisti, sono iscritti anche nell'elenco regionale degli «Operatori agriturbistici».

5. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agriturbistici e' assegnato alla Direzione regionale competente.

Segue. Art. 6 (Disciplina amministrativa)

Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agri-turistica di cui all'articolo 5, e intendono esercitare l'attività di agriturismo, presentano allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente l'avvio dell'esercizio dell'attività agrituristica dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente.

3. In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241/1990.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 96/2006, l'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a: a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali; b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423/1956, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

5. Il Comune fornisce alla competente Struttura regionale, nei sessanta giorni successivi alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i dati necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 4, comma 2.

6. Qualora l'azienda agrituristica subisca modificazioni oggettive o soggettive, o qualora intervengano modifiche nei servizi offerti dalla stessa, è necessario l'adeguamento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Segue. Art. 7 (Immobili destinati all'agriturismo)

Possono essere utilizzati per le attività agri-turistiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo, nonché i locali o gli edifici esistenti nei borghi rurali ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo.

2. L'utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi interessati.

3. La sistemazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione, restauro conservativo, ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento igienico ed edilizio.

4. Gli interventi di cui al comma 3 non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, né la loro tipologia architettonica, e sono realizzati nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche. Possono essere utilizzati esclusivamente materiali idonei a mantenere i requisiti della ruralità.

5. I locali utilizzati per le attività agrituristiche previste dalla presente legge sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali.

6. La Regione Abruzzo promuove il recupero dei fabbricati rurali con l'utilizzazione delle tecniche di risparmio energetico e delle energie alternative.

7. È vietata la costruzione di nuovi edifici.

8. Gli ampliamenti sono ammessi solo per l'adeguamento igienico-sanitario e per i casi previsti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17, e sono realizzati evitando di stravolgere l'assetto architettonico dell'edificio.

9. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisorie.

10. Qualora l'attività agricola sia esercitata su un fondo privo di edifici, l'esercizio delle attività di agriturismo è consentito anche in edifici esistenti su altri fondi che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola.

11. Il Regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le condizioni per l'esercizio di attività agrituristica in locali non ubicati sui fondi disponibili dell'azienda.

Segue. Art. 17 (Regolamento di attuazione)

1. Con il Regolamento di attuazione, adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono definiti: a) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristiche, i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarità, ai sensi dell'articolo 3; b) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristiche ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2; c) l'individuazione delle fattispecie per le quali sono ammessi gli ampliamenti di immobili destinati all'agriturismo ai sensi dell'articolo 7; d) le norme di carattere igienico-sanitario di cui all'articolo 8; e) i criteri per specifici piani di programmazione dell'attività ed interventi per lo sviluppo del territorio rurale contenuti nel Programma per lo sviluppo dell'agriturismo ai sensi dell'articolo 11; f) i criteri, le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche, le attribuzioni di base e generali, nonché i disciplinari delle singole tipologie agrituristiche ai sensi dell'articolo 12; g) i soggetti deputati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, nonché le modalità di verifica e di revoca e le procedure da seguire di cui agli articoli 14 e 15; h) ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente legge.

L'opera di contoterzista

Si tratta di un'attività relativa all'aspetto meccanico dell'impresa agricola: di regola, i macchinari di cui dispone un imprenditore agricolo vengono utilizzati dallo stesso nello svolgimento della sua attività principale. Tuttavia, nella prassi si nota che alcuni imprenditori agricoli utilizzano i loro macchinari anche per conto di terzi: tale attività non è soggetta allo statuto dell'impresa commerciale se rispetta i requisiti propri della connessione e l'imprenditore che la svolge resta comunque un imprenditore agricolo.

► D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99: Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura
Art. 5. (Attività agromeccanica)

1. È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

L'agriturismo

L'art. 2135 c.c. enumera tra le attività connesse la fornitura di beni o servizi. Il fatto che si parli di fornitura di beni implica che nella cessione dei prodotti agricoli sia presente un elemento che la rende fornitura. Allora, la circostanza che assieme alla fornitura di beni si parli di fornitura di servizi induce a pensare che la norma altro non voglia dire, quando si riferisce ai beni, a una loro cessione qualificata da un servizio, ovvero a una prestazione complessa di cui il prodotto agricolo e il servizio siano, entrambi, l'oggetto.

Questo ricorda l'offerta di alimenti e bevande ricavati da materie prime dell'azienda agricola, di cui alla **legge 20 febbraio 2006 n. 96** sull'agriturismo, che tratta delle attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di pasti e bevande agli ospiti delle strutture aziendali.

Ma i servizi che l'imprenditore agricolo può offrire nell'esercizio delle sue attività connesse di ospitalità sono anche quelli che l'art. 3 del d.lgs. 228/2001 rubricato «attività agrituristiche», elenca e cioè le attività ricreative e culturali che la prima legge sull'agriturismo già richiamava come attività da svolgersi nell'ambito dell'azienda, nonché altre attività ricreative, culturali, didattiche, escursionistiche, di pratica sportiva e di ippoturismo. Questi ultimi sono altri servizi che possono essere forniti fuori dei confini dell'azienda.



Segue.

La disciplina prevede che il reddito proveniente dalle attività agrituristiche è reddito agrario a tutti gli effetti di legge; i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali; nonché, la vendita al dettaglio dei propri prodotti naturali o trasformati in un contesto di agriturismo è soggetta alla disciplina di cui all'art. 4 d.lgs. 228/2001 rubricato «esercizio dell'attività di vendita».

La legge in esame è stata ridisegnata dalla Corte Costituzionale che con **sentenza n. 339/2007** ne ha dichiarato l'illegittimità in molte parti per violazione delle competenze regionali.

L. 20 febbraio 2006, n. 96: Disciplina dell'agriturismo Art. 2. (Definizione di attivita' agrituristiche)

1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche: a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalita' indicate nell'articolo 4, comma 4; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonche' della prioritarieta' nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attivita' agriturbistica e' considerato reddito agricolo.

Segue. Art. 4 (Criteri e limiti dell'attività agrituristica)

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

2. Affinche' l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti (...).

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri: a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate; b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti; c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande; d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe; e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità; f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatologie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

L.r. 31 luglio 2012, n. 38: Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo

Art. 3 (Esercizio dell'agriturismo, connessione e prevalenza)

L'esercizio dell'agriturismo è riservato all'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'art. 2135 del Codice civile, che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L'imprenditore, per la gestione dell'attività agriturbistica, può avvalersi dei suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al precedente periodo sono considerati lavoratori agricoli ai sensi della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

2. Lo svolgimento dell'attività agriturbistica comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale riconducibile all'attività agricola. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo, in particolare per ciò che concerne l'applicazione dei tributi e tariffe comunali. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

3. Le attività agriturbistiche devono svolgersi in rapporto di connessione rispetto alle normali attività agricole e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attività agricole.

4. Il principio della connessione tra l'attività agriturbistica e quella agricola è stabilito con il criterio del tempo di lavoro.

5. L'attività agricola deve comunque rimanere prevalente rispetto a quella agriturbistica.

6. Il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola deve essere superiore rispetto a quello dedicato alle attività agriturbistiche.

7. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande vengono svolte da aziende di tipo familiare e interessano un numero non superiore a dieci ospiti. 8. Con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17 sono definite: a) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole, agriturbistiche ed alle attività connesse diverse dall'agriturismo; b) i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione.

► Circolare n . 32/E dell'Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2009

OGGETTO:

Imprenditori agricoli - produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo: aspetti fiscali. Articolo



Circolare n. 50/E dell' Agenzia delle Entrate dell'1 ottobre 2010

OGGETTO:

Società agricole – Opzione per determinazione del reddito su base catastale - Articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296